

COMUNE DI CAVARZERE  
(PROV. DI VENEZIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*Delibera Consiglio Comunale n. 3 in data 20.3.2007*  
*Delibera Consiglio Comunale n. 25 in data 21.6.2012*

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Cavarzere, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cavarzere alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4**  
**Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art. 5**  
**Variazione dell'aliquota**

1. A partire dall'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. L'aliquota di cui al comma precedente acquisisce efficacia con la pubblicazione, prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 7**  
**Rinvio Dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 8**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2007.